

ATTI DELLA SANTA SEDE

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA. Alcuni decreti riguardanti la concessione di dispense.*

1. Decreto di diniego della commissione pontificia a causa della mancanza di giusta e ragionevole causa, 12 ottobre 2012 (prot. n. 47190/12 CP).

In causa, de qua supra, Tribunal X die 30 septembris 2009 sententiam tulit affirmativam ob simulationem totalem ex parte mulieris actricis, quam tamen Forum Metropolitanum Y, post supplementum instructionis, die 29 novembris 2011 infirmavit, non constare quidem edicens de nullitate matrimonii in casu.

Litteris dein diei 20 septembris 2012, Rev. mus Vicarius iudicialis Y, ad instantiam viri conventi diligentioris, Commissionem petiit Pontificiam, adeo ut eadem causa tertio in iudicii gradu pertractari ac definiri posset apud aliquod Tribunal in Polonia situm, potius quam coram Rota Romana, iure competenti.

Quibus omnibus praehabitis:

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata

Perlectis sententiis in causa latis;

Praemisso quod tantummodo iusta et rationabilis causa suadere potest ut iuri communi derogetur (cf. can. 90, § 1), quo statuitur Rotae Romanae compe-

Nella causa, di cui sopra, il Tribunale di X in data 30 settembre 2009 ha emesso una sentenza affermativa per la simulazione totale da parte della donna attrice, che però fu riformata il 29 novembre 2011 dal Foro Metropolitanum di Y, dopo un supplemento istruttorio, dichiarando quindi non constare della nullità del matrimonio nel caso.

Con lettera, poi, del 20 settembre 2012, il Rev.mo Vicario giudiziale di Y, su istanza dell'uomo convenuto, parte diligente, ha chiesto la Commissione Pontificia, affinché la stessa causa potesse essere trattata e definita in terzo grado di giudizio davanti ad un Tribunale ubicato in Polonia, anziché dalla Rota Romana, competente per diritto.

Considerato tutto ciò: il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Esaminato diligentemente il caso;

Lette attentamente le sentenze emesse nella causa;

Premesso che soltanto una giusta e ragionevole causa può consigliare una deroga al diritto comune (cf. can. 90, § 1), con il quale è stabilita la competenza della Rota

* Vedi alla fine della raccolta dei decreti il contributo di P. MALECHA, *Le dispense dalle leggi processuali alla luce di recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*. Traduzione italiana di P. Malecha.

tentia ad iudicandas causas in tertia vel ulteriore instantia a quibusvis tribunalibus iam cognitae (cf. can. 1444, § 1, n. 2);

Cum autem vir conventus nullam rationem adduxerit ad Commissionem Pontificiam obtinendam;

Viso can. 90, § 1;

Praetermissis aliis forte animadvertendis;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae Substituto,

decrevit:

Petitam gratiam non concedi.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 12 octobris 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ FRANCISCUS DANEELS, o. praem.,
Secretarius

Romana a giudicare in terza o ulteriore istanza le cause già esaminate da ogni altro tribunale (cf. can. 1444, § 1, n. 2);

Perché il convenuto non ha addotto alcuna ragione per ottenere la Commissione Pontificia;

Visto il can. 90, § 1;

Prescindendo da ogni altra cosa che forse sarebbe da osservare;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia Sostituto;

ha decretato:

di non concedere la grazia richiesta.

Ciò si notifici per ogni effetto di diritto a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 12 ottobre 2012.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS, o. praem., *Segretario*

2. Decreto di dispensa (e di diniego di essa) dal necessario titolo accademico, 27 giugno 2012 (prot. n. 2284/12 SAT).

Litteris die 14 februarii 2012 datis, Exc. mus Archiepiscopus Metropolita A petiit:

1. prorogationem dispensationis a titolo accademico can. 1421, § 3 requisito pro Rev.mo D.no B et Rev.dis D.nis C ac D, ut munere iudicis in Foro interdioecetano fungi possent;

2. concessionem dispensationis a titolo can. 1421, § 3 requisito pro Rev.dis D.nis E et F, ad munus iudicis in eodem Foro explendum;

3. concessionem dispensationis a titolo can. 1435 requisito pro Rev.do D.no G, ad munus defensoris vinculi in eodem Tribunali assumendum.

Quibus praehabitis,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Con lettera del 14 febbraio 2012, l'Ecc.mo Arcivescovo Metropolita A ha chiesto:

1. la proroga della dispensa dal titolo accademico richiesto dal can. 1421, § 3 per il Rev.mo B e per i Rev.di C e D, affinché potessero svolgere la funzione di giudice nel Foro interdioecetano;

2. la concessione della dispensa dal titolo richiesto dal can. 1421, § 3 per i Rev. di E e F, affinché potessero compiere la funzione di giudice nello stesso Foro;

3. la concessione della dispensa dal titolo richiesto dal can. 1435 per il Rev.do G, affinché potesse assumere la funzione di difensore del vincolo nello stesso Tribunale.

Considerato ciò, il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Re sedulo examini subiecta;

Attentis relatis ab Exc.mo Archiepiscopo Metropolitano A;

Viso rescripto die 21 septembris 2006 ab H.S.T. lato (prot. n. 2284/06 SAT), quo dispensatio ad quinquennium pro Rev.mo D.no B et Rev.dis D.nis C ac D concessa est adeo ut munus iudicis ad complendum collegium, exclusis muneribus praesidis et ponentis, exercere possent;

Perspecta difficultate inveniendi personas, titulo academico ornatas, quae muneris in Foro Interdioecetano A exercenda assumere valeant;

Vi art. 124, n. 2 Const. Apost. *Pastor bonus* et art. 35, n. 2 *Legis propriae* H.S.T.,

decrevit:

1. Dispensationem ad quinquennium pro Rev.mo D.no B et Rev.dis D.nis C ac D prorogari adeo ut iudicis munere in Foro Interdioecetano A fungi possint in complendo collegio, exclusis muneribus praesidis et ponentis;
2. Dispensationem ad triennium concedi pro Rev.do D.no F ad munus iudicis in eodem Foro Interdioecetano exercendum, in complendo collegio, exclusis muneribus praesidis et ponentis, ea tamen mente ut intra statutum terminum titulum academicum obtineat;
3. Dispensationem ad triennium concedi pro Rev.do D.no G ad munus defensoris vinculi in eodem Tribunale Interdioecetano exercendum, ea tamen mente ut intra statutum terminum titulum academicum obtineat;
4. Petitam dispensationem pro Rev.do D.no E non concedi, qui, positus ponendis, munus auditoris (cf. can. 1428) exerceri potest.

Sottoposto il caso a diligente esame;

Atteso quanto ha riferito l'Ecc.mo Arcivescovo Metropolitano A;

Visto il rescritto in data 21 settembre 2006 da Q.S.T. emesso (prot. n. 2284/06 SAT), con il quale è stata concessa la dispensa per un quinquennio per i Rev.di C e D, affinché potessero esercitare la funzione di giudice per completare il collegio, escluse le funzioni di presidente e di ponente;

Considerata la difficoltà di trovare persone, fornite del titolo accademico, che possano assumere le funzioni che sono da esercitare nel Foro Interdioecetano A;

In forza dell'art. 124, n. 2 della Cost. Apost. *Pastor bonus* e dell'art. 35, n. 2 della *Lex propria* di Q.S.T.,

ha decretato:

1. di prorogare per un quinquennio la dispensa per il Rev.mo B e per i Rev.di C e D, affinché possano svolgere la funzione di giudice nel Foro Interdioecetano A nel completare il collegio, escluse le funzioni di presidente e di ponente;
2. di concedere per un triennio la dispensa per il Rev.do F, affinché eserciti la funzione di giudice nello stesso Foro Interdioecetano, nel completare il collegio, escluse le funzioni di presidente e di ponente, con l'intendimento però che entro il termine stabilito consegua il titolo accademico;
3. di concedere per un triennio la dispensa per il Rev.do G, affinché eserciti la funzione di difensore del vincolo nello stesso Tribunale Interdioecetano, con l'intendimento però che entro il termine stabilito consegua il titolo accademico;
4. di non concedere la dispensa richiesta per il Rev.do E, il quale, compiuto ciò che deve compiersi, può esercitare la funzione di uditore (cf. can. 1428).

Prorogatio dispensationis elapso termino statuto, utcumque, tantum peti poterit exhibitis accuratis notitiis de ulteriore formatione ab iis, ad respectivum munus recte explendum, durante eodem termino recepta.

Curet Exc.mus Moderator, una cum Exc.mis Episcopis quorum interest, ut praeparentur administri Tribunalis qualitatibus lege canonica requisitis praediti.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 27 iunii 2012.

✠ Franciscus DANEELS, o. praem., *Secretarius*
Iosephus Ferdinandus MEJÍA YÁÑEZ, M.G., *Moderator Cancellariae*

La proroga della dispensa, trascorso il termine stabilito, comunque, potrà essere richiesta soltanto dopo aver presentato accurate informazioni riguardanti l'ulteriore formazione per compiere retamente il rispettivo incarico, ricevuta da loro durante questo periodo.

Sia cura dell'Ecc.mo Moderatore e degli Ecc.mi Vescovi, che abbiano interesse, che si preparino i ministri del Tribunale, forniti delle qualità richieste dalla legge canonica.

Ciò si notifici per ogni effetto di diritto a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 27 giugno 2012.

✠ Frans DANEELS, o. praem., *Segretario*
José Fernando MEJÍA YÁÑEZ, M.G., *Moderatore della Cancellaria*

3. Decreto di dispensa dal necessario titolo accademico per il ministro del Tribunale di una Chiesa Orientale, 10 agosto 2011 (prot. n. 1138/11 SAT).

Litteris die 16 maii 2011, Rev.mus Administrator Archieparchiae A ritus byzantini prorogationem petiit dispensationis a titulo academico can. 1099, § 2 requisito pro Rev.do D.no B, ut munus defensoris vinculi in Foro archieparchiali exercere pergere valeret.

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo perpensa;

Attentis expositis a Rev.mo Administratore;

Visis indultis dierum 6 octobris 1997 (prot. n. 1138/97 SAT) et 12 octobris 2004 (prot. n. 1138/04 SAT), quibus bis ad quinquennium dispensatio pro Rev.do D.no B concessa est ad munere defensoris vinculi in praefato Tribunali fungendum;

Con lettera del 16 maggio 2011, il Rev.mo Amministratore dell'Arcieparchia A di rito bizantino ha chiesto la proroga della dispensa dal titolo accademico richiesto dal can. 1099, § 2 per il Rev.do B, affinché potesse continuare ad esercitare la funzione di difensore del vincolo nel Foro arcieparchiale. Il

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Valutato diligentemente il caso;

Atteso quanto esposto dal Rev.mo Amministratore;

Visti gli indulti del 6 ottobre 1997 (prot. n. 1138/97 SAT) e del 12 ottobre 2004 (prot. n. 1138/04 SAT), con i quali due volte è stata concessa la dispensa per un quinquennio per il Rev.do B per lo svolgimento della funzione di difensore del vincolo nel menzionato Tribunale;

Pro comperta habita difficultate inveniendi aliam personam, requisito titulo academico ornatam, quae opus praestare possit apud praefatum Forum;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae;

Vi art. 124, n. 2 Const. Apost. *Pastor bonus* necnon artt. 35, n. 2 et 115, §§ 1 et 4 H.S.T. *Legis propriae*,

decrevit:

Iuxta preces, ad quinquennium.

Prorogatio dispensationis, elapso termino, tantum peti poterit exhibitis accuratis notitiis de ulteriore formatione ad praefatum munus in Tribunali recte explendum ab eo durante illo temporis spatio recepta.

Competens vero Auctoritas illius Archieparchiae pro viribus curare velit ut parentur Tribunalis ministri necessarii lege canonica qualitatibus praediti.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 10 augusti 2011.

✠ FRANCISCUS DANEELS, o. praem.,
Secretarius
Paulus MALECHA,
Moderator Cancellariae

Data per certa la difficultà di trovare un'altra persona, fornita del richiesto titolo accademico, che possa assolvere il compito presso il predetto Foro;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia;

In forza dell'art. 124, n. 2 della Cost. Apost. *Pastor bonus* nonché degli artt. 35, n. 2 e 115, §§ 1 e 4 della *Lex propria* di Q.S.T.,

ha decretato:

secondo la domanda, per un quinquennio.

La proroga della dispensa, trascorso il termine, potrà essere richiesta soltanto dopo aver presentato accurate informazioni riguardanti l'ulteriore formazione per compiere rettamente il detto incarico nel Tribunale, ricevuta da lui durante quello spazio di tempo.

Voglia provvedere la competente Autorità di quell'Arcieparchia a che si preparino i ministri del Tribunale, forniti delle qualità richieste dalla legge canonica.

Ciò si notifici per ogni effetto di diritto a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 10 agosto 2011.

✠ FRANS DANEELS, o. praem., *Secretario*
Paweł MALECHA, *Moderatore*
della Cancellaria

4. Decreto di mutazione della dispensa, 2 luglio 2012 (prot. n. 2234/12 SAT).

Instantia diei 24 maii 2012, Rev.mus Vicarius iudicialis, nomine Exc.mi Moderatoris Fori Regionalis secundae instantiae A, in derogationem can. 1435, dispensationis petiit mutationem pro Cl.mo D.no B, adeo ut deinceps in praefato Foro munus defensoris vinculi exercere posset.

Con istanza del 24 maggio 2012, il Rev.mo Vicario giudiziale, a nome dell'Ecc.mo Moderatore del Foro Regionale di seconda istanza A, in deroga al can. 1435, ha chiesto la mutazione della dispensa per il Chiar.mo Sig. B, affinché in seguito potesse esercitare l'ufficio di difensore del vincolo nel detto Foro. Il

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo perpensa;

Viso decreto diei 4 iunii 2009 (prot. n. 2234/09 SAT), quo haec Signatura Apostolica dispensationem a titulo academico iure requisito ad quinquennium pro Cl.mo D.no B concessit ut munus iudicis exercere posset, tantummodo in complendo collegio;

Considerata urgentiore Tribunalis necessitate, ut eidem praesto sit qui munus defensoris vinculi exerceat;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae;

Vi art. 124, n. 2 Const. Apost. *Pastor bonus* necnon art. 35, n. 2 *Legis propriae* H.S.T.,

decrevit:

Dispensationem pro Cl.mo D.no B die 4 iunii 2009 concessam permutari adeo ut Cl.mus ille Vir munere defensoris vinculi in Tribunali Regionali secundae instantiae A usque ad expirationem concessae dispensationis fungi possit.

Prorogatio dispensationis elapso termino, utcumque, tantum peti poterit exhibitis accuratis notitiis de ulteriore formatione ab eo, ad munus defensoris vinculi in tribunali recte explendum, durante eodem termino recepta.

Exc.mus vero Moderator Tribunalis Regionalis secundae instantiae A, una cum Exc.mis Episcopis quorum interest, pro viribus curare velit ut parentur Tribunalis administri necessariis lege canonica qualitatibus praediti.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Valutato diligentemente il caso;

Visto il decreto del 4 giugno 2009 (prot. n. 2234/09 SAT), con il quale questa Segnatura Apostolica ha concesso per un quinquennio la dispensa dal titolo accademico richiesto dal diritto per il Chiar.mo Sig. B, affinché potesse esercitare la funzione di giudice, soltanto nel completare il collegio;

Considerata la più urgente necessità del Tribunale, affinché nello stesso vi sia a disposizione chi eserciti la funzione di difensore del vincolo;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia;

In forza dell'art. 124, n. 2 della Cost. Apost. *Pastor bonus* e dell'art. 35, n. 2 della *Lex propria* di Q.S.T.,

ha decretato:

di mutare la dispensa concessa per il Chiar.mo Sig. B in data 4 giugno 2009, affinché quel Chiar.mo Signore possa svolgere la funzione di difensore del vincolo nel Tribunale Regionale di seconda istanza A, fino a quando non scada la dispensa concessa.

La proroga della dispensa, trascorso il termine potrà essere, comunque, richiesta soltanto dopo aver presentato accurate informazioni riguardanti l'ulteriore formazione per compiere rettamente l'incarico di difensore del vincolo, ricevuta da lui durante questo periodo.

Vogliamo provvedere l'Ecc.mo Moderatore del Tribunale Regionale di seconda istanza e gli Ecc.mi Vescovi, che abbiano interesse, a che si preparino i ministri del Tribunale, forniti delle qualità richieste dalla legge canonica.

Ciò si notifici per ogni effetto di diritto a chiunque abbia interesse.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 2 iulii 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 2 luglio 2012.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS, o. praem., *Segretario*

5. Decreto di revoca della dispensa, 5 ottobre 2012 (prot. n. 1165/12 SAT).

Quibusdam animadversionibus pro vinculo a Rev.do A exaratis examini subiectis, haec Signatura Apostolica rescripto die 4 aprilis 2011 dato dispensationem ad quinquennium pro Rev.do Viro ad munus defensoris vinculi exercendum prorogavit, additis tamen litteris, eodem die ad Exc.mum Moderatorem Tribunalis Interdioeceseanum Appellationis B datis, quibus hoc Supremum Tribunal usum cuiusdam schematis praestituti pro animadversionibus a defensore vinculi exarandis iterum improbavit necnon plures irregularitates a Rev.do A in suo munere obeundo patratas adnotavit.

Actis causae nullitatis matrimonii sub prot. n. 2012/582 a Rev.do Vicario iudiciali Tribunalis Interdioeceseanum Appellationis B nuper receptis (cf. prot. n. 45019/09 CP),

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo perpensa;

Considerato quod Rev.dus A, defensor vinculi in causa de qua supra, a munere deficit in animadversionibus die 26 iunii 2012 exaratis sive improbato schemate praestituito adhibito sive pro nullitate matrimonii in casu animadvertendo;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae;

Vi artt. 121 et 124, n. 1, Const. Apost. *Pastor bonus*,

Sottoposte a diligente esame alcune *animadversiones pro vinculo* redatte dal Rev.do A, questa Segnatura Apostolica, con rescripto dato il 4 aprile 2011, ha prorogato la dispensa per un quinquennio per il Rev.do Signore, affinché esercitasse la funzione di difensore del vincolo. Nell'allegata lettera però, data nello stesso giorno all'Ecc.mo Moderatore del Tribunale Interdiocesano d'Appello B, questa Segnatura Apostolica ha riprovato di nuovo l'uso di alcuni formulari prestampati per le *animadversiones* che vanno scritte dal difensore del vincolo, nonché ha annotato molte irregolarità compiute dal Rev.do A nello svolgimento della sua funzione.

Ricevuti recentemente gli atti della causa di nullità del matrimonio sotto il prot. n. 2012/582 dal Rev.do Vicario giudiziale del Tribunale Interdiocesano d'Appello B (cf. prot. n. 45019/09 CP), il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Valutato diligentemente il caso;

Considerato che il Rev.do A, difensore del vincolo nella causa di cui sopra, è venuto meno alla sua funzione nelle *animadversiones* redatte in data 26 giugno 2012, sia per essersi servito di formulario prestampato riprovato, sia nell'agire per la nullità del matrimonio nel caso;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia;

In forza degli artt. 121 e 124, n. 1 della Cost. Apost. *Pastor bonus*,

decrevit:

Revocandam esse atque facto revocari dispensationem a requisito titulo academico ad quinquennium pro Rev.do A concessam.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 5 octobris 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ Franciscus DANEELS, o. praem.,
Secretarius

ha decretato:

di dover revocare e di fatto revocare la concessa dispensa per un quinquennio dal richiesto titolo accademico per il Rev.do A.

Ciò si notifici per ogni effetto di diritto a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 5 ottobre 2012.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS, o. praem., *Segretario*

6. Decreto di diniego della dispensa dalla doppia decisione conforme,
11 dicembre 2010 (prot. n. 44594/10 VT).

In causa, de qua supra, Tribunal Regionale A die 20 aprilis 2010 sententiam tulit affirmativam quoad exclusionem ipsius matrimonii ex parte viri actoris (can. 1101, § 2), negativam autem quoad gravem defectum discretionis iudicii eiusdem actoris (can. 1095, n. 2).

Sententia notificata, Cl.mus viri actoris Patronus die 26 iulii 2010 dispensationem ab altera decisione conformi expetiit, ita ut executiva fieret sententia primi gradus.

Ulterioribus ad rem documentis vel notitiis a Tribunalibus primi et secundi gradus exquisitis iisque diebus 15 novembris et 23 novembris 2010 huc transmissis,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo perpensa;

Perpenso quod H.S.T. dispensationem a duplice decisione conformi in causis nullitatis matrimonii solummodo ex gravissima causa concedere solet;

Nella causa, di cui sopra, il Tribunale Regionale A in data 20 aprile 2010 ha emesso una sentenza affermativa riguardo all'esclusione dello stesso matrimonio da parte dell'uomo attore (can. 1101, § 2), una negativa invece riguardo al grave difetto di discrezione di giudizio dello stesso attore (can. 1095, n. 2).

Notificata la sentenza, il Chiar.mo Patrono dell'uomo attore il 26 luglio 2010 ha chiesto la dispensa dalla seconda decisione conforme, in modo tale che fosse resa esecutiva la sentenza di primo grado.

Richiesti dai Tribunali di primo e di secondo grado ulteriori documenti o notizie al riguardo e dopo la loro trasmissione qui in data 15 novembre e 23 novembre 2010, il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Valutato diligentemente il caso;

Considerato che Q.S.T. suole concedere la dispensa dalla doppia decisione conforme nelle cause di nullità del matrimonio soltanto per una gravissima causa;

Perspecto quod vir actor, etsi graviter infirmus, non videtur versari in mortis periculo;

Perpenso quod mulier conventa, circa petitam gratiam interpellata, intra statutum terminum nullam responsionem dedit;

Prae oculis habito praescripto can. 1458 (cf. art. 76, § 2 Instr. *Dignitas connubii*);

Visis votis Rev.di Defensoris Vinculi deputati et Rev.mi Promotoris Iustitiae;

Vi Const. Ap. *Pastor bonus*, art. 124, n. 1 necnon artt. 35, n. 2 et 115, § 2 *Legis propriae* H.S.T.,

decrevit:

1. Petitam gratiam non concedi;
2. Causam a Tribunale Interdioecetano appellationis B quam primum ad normam legis definiendam esse;
3. Partem dispositivam decisionis definitivae latae a Tribunale Interdioecetano appellationis B statim huic Supremo Tribunale transmittendam esse, adeo ut haec Signatura Apostolica dispensationem, si et quatenus, concedere possit a praescripto can. 1614.

Et notificetur iis quorum interest, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 11 decembris 2010.

✠ FRANCISCUS DANEELS, o. praem.,
Secretarius
 Paulus MALECHA,
Moderator Cancellariae

Atteso che l'uomo attore, anche se gravemente infermo, non sembra essere in pericolo di morte;

Considerato che la donna convenuta, interpellata in merito alla grazia richiesta, entro il termine stabilito non ha dato alcuna risposta;

Avendo davanti agli occhi il prescritto del can. 1458 (cf. art. 76, § 2 dell'Istr. *Dignitas connubii*);

Visti i voti del Rev.do Difensore del vincolo deputato e del Rev.mo Promotore di giustizia;

In forza della Cost. Ap. *Pastor bonus*, art. 124, n. 1, nonché degli artt. 35, n. 2 e 115, § 2 della *Lex propria* di Q.S.T.,

ha decretato:

1. di non concedere la grazia richiesta.
2. che la causa, a norma di legge, deve essere quanto prima definita dal Tribunale Interdioecetano d'appello B;
3. che la parte dispositiva della decisione definitiva emanata dal Tribunale Interdioecetano d'appello B è da trasmettere subito a questo Supremo Tribunale, affinché questa Segnatura Apostolica, se del caso, possa concedere la dispensa dal prescritto del can. 1614.

Ciò si notifici per ogni effetto di diritto a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 11 dicembre 2010.

✠ Frans DANEELS, o. praem., *Segretario*
 Paweł MALECHA, *Moderatore*
della Cancelleria

LE DISPENSE DALLE LEGGI PROCESSUALI ALLA LUCE
DI RECENTI DOCUMENTI DELLA SEGNAURA APOSTOLICA.
ALCUNE CONSIDERAZIONI PRATICHE

ABSTRACT: Il contributo tratta delle dispense dalle leggi processuali in ordine all'amministrazione della giustizia. Non si intende però prendere in considerazione l'intera problematica sull'argomento, sovente ripresa sotto diverse angolazioni dai canonisti, ma ci si limita a commentare alcuni decreti emessi dalla Segnatura Apostolica in merito alla questione in esame. Si tratta dei decreti raccolti negli *Atti della Santa Sede* che, per motivi metodologici, sono stati scelti in modo da rappresentare diverse fattispecie delle dispense più frequenti, le cui richieste nella prassi vengono esaminate dal Supremo Tribunale.

In apertura si tratta del concetto generale della dispensa, della facoltà di dispensare di cui gode la Segnatura Apostolica e della causa giusta e ragionevole che è indispensabile per concedere qualsiasi dispensa. Successivamente si prendono in esame i principali ambiti in cui la facoltà di dispensare dalle leggi processuali da parte del Supremo Tribunale si è esercitata, cioè la dispensa dai titoli accademici, la dispensa dalla doppia conforme e la dispensa dal prescritto del can. 1614. Infine, attraverso tre esempi (dispensa dalla citazione giudiziaria, dispensa dalla pubblicazione degli atti, dispensa dal processo) vengono rilevati i limiti nella concessione della dispensa, stabiliti dalla legge stessa.

PAROLE CHIAVE. Dispensa. Legge processuale. Segnatura Apostolica. Causa giusta e ragionevole. Limiti nel dispensare.

ABSTRACT: This article discusses dispensations from procedural laws regarding the administration of justice. It does not examine the entire extent of the issue, which has frequently been considered from different angles by canonists; but is limited to a commentary on some decrees published by the Apostolic Signatura which apply to this matter. The decrees considered were published in the *Acta Apostolicae Sedis* and, for methodological reasons, were chosen in order to represent various examples of the more frequent dispensations which are requested in practice and examined by the Supreme Tribunal.

The first part of the article considers the concept of dispensation in general, the faculty to dispense which the Apostolic Signatura possesses, and the necessity of a just and reasonable cause in order to grant any type of dispensation. Next, the article looks at the principle areas where the Supreme Tribunal exercises its faculty to dispense from procedural laws, namely, dispensation from the required academic degree in canon law, dispensation from the obligation of double-conformity, and dispensation from the norm of can. 1614. Finally, by means of three examples (dispensation from the judicial citation, dispensation from the publication of the acts, and dispensation from the trial itself) the article shows the limits of dispensation which are established by the law itself.

KEYWORDS: Dispensation. Procedural Law. Apostolic Signatura. Just and Reasonable Cause. Limits of Dispensation.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il concetto generale di dispensa. – 3. La facoltà di dispensa dalle leggi processuali. – 4. La causa giusta e ragionevole. – 5. La dispensa dai titoli accademici. – 6. La dispensa dalla doppia decisione conforme. – 7. La dispensa dal prescritto del can. 1614. – 8. I limiti nella concessione delle dispense. – 9. Conclusioni.

1. PREMessa

LA dispensa appartiene al genere delle grazie e dei favori ed è un istituto giuridico di grande rilevanza nell'ordinamento canonico. Il presente studio non ha però intenzione di trattare di tutte le varie grazie in relazione all'amministrazione della giustizia, ma intende limitarsi alle dispense dalle leggi processuali presentate alla luce di alcuni recenti documenti della Segnatura Apostolica. Pertanto, non sarà presa in considerazione l'intera problematica sull'argomento, sovente ripresa sotto diverse angolazioni dai canonisti, ma saranno commentati alcuni decreti emessi dalla Segnatura Apostolica in merito alla questione in esame. Si tratta dei decreti raccolti negli *Atti della Santa Sede* che, per motivi metodologici, si riferiscono a diverse fattispecie delle dispense più frequenti, affinché la ricchezza della problematica possa essere ben presentata ed illustrata in modo da essere divulgata tramite i concreti esempi offerti dalla giurisprudenza ancora poco conosciuta.

Nel presente contributo, infine, non si tratterà delle commissioni pontificie e delle proroghe di competenza, a meno che il riferimento ad esse si ritenga conveniente, perché su questo argomento è stato scritto recentemente un commento a parte¹ che spiega in maniera più che sufficiente la menzionata questione.

2. IL CONCETTO GENERALE DI DISPENSA

La dispensa è in diritto canonico (cann. 85-93) un atto amministrativo singolare con il quale l'autorità ecclesiastica esonera il soggetto dall'osservanza di una norma o di una statuizione di carattere puramente ecclesiastico e di diritto umano. Le dispense, come i privilegi (cann. 76-84), rappresentano una peculiarità specifica dell'ordinamento ecclesiastico, capace di adattarsi con flessibilità alle varie richieste di giustizia emergenti dalle singole e concrete fattispecie. In tal modo vengono al contempo valorizzati i caratteri della generalità ed astrattezza delle norme, unitamente al principio dell'equità canonica.²

¹ Al riguardo cf.: P. MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 205-251.

² Cf. L. CHIAPPETTA, *Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario*, voce *Dispensa*, Roma 1994, 457.

Il can. 85 definisce la dispensa come *legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio* (l'esonero dall'osservanza di una legge meramente ecclesiastica in un caso particolare). La dispensa, quindi, può essere concessa in particolari e concrete circostanze a persone fisiche o giuridiche. Se il caso concreto si verifica per tutta la comunità (una diocesi, una parrocchia, una casa religiosa, un'associazione, ecc.), può essere data una dispensa generale.³ Va osservato che la dispensa si distingue dal privilegio, in quanto questo è perpetuo ed opera positivamente, ponendo in essere una nuova norma in luogo di quella disposta dal diritto comune. La dispensa, invece, non è permanente, ed ha piuttosto un carattere negativo, poiché rende inoperante la legge, cioè sospende gli effetti dell'obbligatorietà della legge in un caso particolare, non sopprimendola. La concessione della dispensa può essere effettuata, entro i limiti della propria competenza, da chi possiede la potestà esecutiva e da tutti coloro che hanno la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente, sia per diritto sia per legittima delega. La dispensa quindi richiede sempre un atto positivo della competente autorità. Altrimenti non si ha propriamente la dispensa, ma soltanto il semplice esonero, come, ad esempio, nel caso di cui al can. 919, § 3. Infatti, a norma di tale canone, gli anziani e coloro che sono affetti da qualche infermità, come pure le persone che li assistono, non sono tenuti ad osservare la legge sul digiuno eucaristico. Pertanto, dette persone possono ricevere la santissima Eucaristia, anche se entro l'ora antecedente avessero preso qualche cosa.

La potestà di dispensare è propria del Vescovo diocesano e di tutti coloro che sono a lui equiparati.⁴ Il Vescovo diocesano quindi, in forza del suo ufficio, ha il potere di dispensare dalle leggi ecclesiastiche date dalla Santa Sede per il suo territorio o per i suoi sudditi (can. 87, § 1), ma non può dispensare, a norma dello stesso canone, dalle leggi processuali. Sono appunto le dispense dalle leggi processuali l'oggetto del presente articolo.⁵

3. LA FACOLTÀ DI DISPENSA DALLE LEGGI PROCESSUALI

Le dispense dalle leggi processuali appartengono al compito assegnato alla Segnatura Apostolica in ordine all'amministrazione della giustizia. Infatti, con l'art. 124, n. 2 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*⁶ (d'ora in poi: *PB*), è attribuita al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica una com-

³ Cf. PAOLO VI, m.p. *De Episcoporum muneribus*, il 15 giugno 1966, in *EV* 2, 683, n. 716.

⁴ Nel Codice precedente la facoltà di dispensare dalle leggi universali della Chiesa era per sé riservata al Romano Pontefice, mentre ai Vescovi era concessa solo per delega in via eccezionale (cf. cann. 80-82 CIC 1917).

⁵ Cf. L. VELA, voce *Dispensa*, in C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Roma 1993, 420-421.

⁶ Cf. AAS 80 (1988) 841-912.

petenza generale nell'ambito delle grazie, fra cui rientra anche la facoltà di dispensare dalle leggi processuali. Si tratta di potestà ordinaria vicaria.⁷ Secondo quanto stabilito nel suddetto articolo della *PB*, alla Segnatura Apostolica compete giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana, o un'altra grazia riguardante l'amministrazione della giustizia.⁸

L'attribuzione di tale competenza è una novità nell'ambito legislativo riguardante la Segnatura Apostolica e, come pare, è frutto del riconoscimento da parte del Legislatore del primo e del più importante compito della Segnatura Apostolica, cioè del compito di esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia (cf. art. 124, n. 1 *PB*).⁹ Infatti, fino alla promulgazione dell'art. 124, n. 2 *PB*, sia l'opinione comune degli studiosi che la prassi ritenevano «che le grazie e le dispense potessero essere accordate dalla Segnatura Apostolica solo in forza di speciali facoltà attribuitele dal Sommo Pontefice».¹⁰ In virtù invece di questa nuova competenza, la Segnatura Apostolica non deve più servirsi di singole facoltà straordinarie oppure rivolgersi al Romano Pontefice nei singoli casi.

La nuova *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* (d'ora in poi: *LP*), che è stata pubblicata con le lettere apostoliche *motu proprio* date *Antiqua ordinatione*, e poi promulgata in *Acta Apostolicae Sedis* del 1° agosto 2008,¹¹ ha confermato la competenza della Segnatura Apostolica circa la concessione delle dispense dalle leggi processuali. Infatti, in forza dell'art. 35, n. 2, la Segnatura Apostolica può esaminare le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana, la dispensa dalle leggi processuali, non escluse le leggi processuali delle Chiese Orientali, o un'altra grazia riguardante l'amministrazione della giustizia.¹² L'art. 35, n. 2

⁷ Cf. G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2^a parte, *Cost. Ap. Pastor bonus*), in *Periodica de re canonica* 94 (2005) 43-45.

⁸ «Ipsius quoque est: [...]

²° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam», art. 124, n. 2 *PB*.

⁹ La funzione di vigilanza della Segnatura Apostolica va tenuta distinta da quella di supremo tribunale di giustizia, specialmente in riferimento alla Rota Romana (la querela di nullità, la nuova proposizione della causa, ecc.) e da quella di tribunale del contenzioso-amministrativo. Nella funzione di vigilanza la Segnatura Apostolica non assolve quindi i compiti della sua natura di tribunale di giustizia o di quello amministrativo, ossia non esercita l'attività giudiziaria, ma esercita la potestà esecutiva; in altre parole, agisce nella sua funzione di dicastero della pubblica amministrazione, con il potere amministrativo-esecutivo.

¹⁰ G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, cit. in nota n. 7, 45.

¹¹ In *AAS* 100 (2008) 513-538.

¹² «Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et specialiter: [...]

LP segue quasi alla lettera l'art. 124, n. 2 *PB*, ma spicca, per la sua importante innovazione di carattere formale, la specificazione che le grazie, che la Segnatura Apostolica può concedere, riguardano anche la dispensa dalle leggi processuali del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Questa precisazione è di grande rilievo, visto che il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali stabilisce che *dispensationi obnoxiae non sunt leges, quatenus determinant ea, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva, nec leges processuales et poenales* (can. 1537). Inoltre, in virtù del can. 6, n. 1 CCEO, è parso derogato l'art. 124, n. 2 *PB* da parte del can. 1537 CCEO. Potrebbe quindi sembrare che il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali abbia inteso escludere di principio, assolutamente, ogni dispensa dalle leggi processuali. Pertanto, è nato un dubbio se la Segnatura Apostolica potesse o meno dispensare dai titoli accademici di ministri dei tribunali ecclesiastici orientali. Dopo aver discusso la questione in oggetto, il 25 novembre 1993 con *Rescriptum ex Audientia* è stato concesso alla Segnatura Apostolica il «*mandatum speciale stabile, in deroga al can. 1537 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per poter dispensare dalle norme sui titoli accademici, di cui ai cann. 108[6] § 4, 1087 § 3 e 1099 § 2 dello stesso Codice*». ¹³ Due anni dopo, ossia il 20 novembre 1995, anche con *Rescriptum ex Audientia*, la *facultas specialis* della Segnatura Apostolica di dispensare dalle leggi processuali è stata estesa dal Sommo Pontefice a tutto il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. ¹⁴

4. LA CAUSA GIUSTA E RAGIONEVOLE

Qualsiasi dispensa dalla legge, anche quella dalla legge processuale, richiede, a norma dei cann. 90, § 1 CIC e 1536, § 1 CCEO, una giusta e ragionevole causa in relazione all'importanza medesima della legge ed alla gravità del caso in questione, considerato il bene spirituale dei fedeli (cf. cann. 87, § 1 CIC e 1536, § 2 CCEO). La mancanza, invece, di una causa giusta e ragionevole rende invalida la dispensa, a meno che sia data dallo stesso Legislatore o dal suo Superiore gerarchico, nel quale caso la dispensa sarebbe soltanto illecita. Nel dubbio, infine, sulla sufficienza della causa, in virtù dei cann. 90, § 2 CIC e 1536, § 3 CCEO, la dispensa è valida e lecita.

Atteso quanto detto, la Segnatura Apostolica non concede alcuna dispensa dalla legge processuale senza una giusta e ragionevole causa (cf. decreto

^{2°} videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientalibus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam», art. 35, n. 2 *LP*.

¹³ Lettera della Segreteria di Stato del 26 novembre 1993, prot. n. 338.462.

¹⁴ Cf. la lettera della Segreteria di Stato del 22 novembre 1995, prot. n. 381.755.

n. 1).¹⁵ Infatti, quando in una domanda per ottenere la dispensa non viene indicato un motivo per concederla o la ragione addotta non è giusta e ragionevole, la Segnatura Apostolica non conferisce la dispensa richiesta.

Nella prassi, però, le domande presentate al Supremo Tribunale sono talvolta molto lunghe ed in esse vengono raccontate diverse cose, tralasciando però quello che è essenziale, cioè una giusta e ragionevole causa. Ad esempio, nel caso di cui al decreto n. 1, il convenuto ha chiesto tramite il competente Vicario giudiziale la commissione pontificia, affinché la sua causa di nullità matrimoniale potesse essere trattata e definita in terzo grado di giudizio davanti ad un tribunale polacco, anziché dalla Rota Romana, competente per diritto, ma non ha indicato alcuna causa per ottenere la grazia richiesta. Il convenuto, invece, ha descritto dettagliatamente la storia della sua vita matrimoniale e l'*iter* processuale della sua causa di nullità matrimoniale. Questo racconto, anche se molto interessante, non era però *ad rem*. Di conseguenza, siccome la Segnatura Apostolica non ha trovato nella domanda esibita alcuna ragione per cui il convenuto avesse chiesto la commissione pontificia, la grazia richiesta non poteva essere concessa e di fatto non è stata concessa.

In altri casi, invece, viene a volte indicata una ragione, come la volontà di ottenere la sentenza in terzo grado di giudizio, ma essa, senza alcuna ulteriore spiegazione, non è giusta e ragionevole. Infatti, la Rota Romana, competente per diritto, può sempre definire la causa matrimoniale in terzo grado.

Va osservato che in virtù dei cann. 90, § 1 CIC e 1536, §§ 1-2 CCEO, relativi alla necessità della causa giusta e ragionevole, perché si proceda alla dispensa, i rescritti di dispensa rilasciati dalla Segnatura Apostolica nella parte motiva devono menzionare sempre le ragioni che giustificano il provvedimento grazioso.¹⁶

La *LP*, infine, nella concessione delle grazie, quindi anche delle dispense, appone una duplice clausola. Infatti, l'art. 115, § 4 *LP* richiede che vi sia una giusta e ragionevole causa, come è stato già detto, ma aggiunge che non è possibile la dispensa da ciò che essenzialmente costituisce il processo giudiziale.

5. LA DISPENSA DAI TITOLI ACCADEMICI

I Codici per la Chiesa latina e per le Chiese Orientali richiedono il titolo accademico (dottorato o licenza in diritto canonico) per i principali uffici nei tribunali: vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, § 4 CIC

¹⁵ Cf. *Atti della Santa Sede*.

¹⁶ Cf. la parte motiva dei decreti raccolti in *Atti della Santa Sede*.

e can. 1086, § 4 CCEO), giudice (can. 1421, § 3 CIC e can. 1087, § 3 CCEO), promotore di giustizia e difensore del vincolo (can. 1435 CIC e can. 1099, § 2 CCEO). Infatti, la retta amministrazione della giustizia esige una buona conoscenza del diritto canonico, sia sostanziale che processuale, e della giurisprudenza rotale.

La richiesta dei titoli accademici «rientra nella volontà del Legislatore di riqualificare il ministero dei tribunali ecclesiastici, così che le pronunce giudiziali, ma pure tutta l'attività processuale dei tribunali, potessero corrispondere alle esigenze di giustizia e di verità, nonché di legittimità, dell'ordinamento canonico e, più in generale, della Chiesa». ¹⁷ Tale richiesta, pertanto, costituisce per i Vescovi diocesani un grave obbligo nel curare la debita preparazione dei giudici e dei principali ministri dei tribunali ecclesiastici. La mancata preparazione degli operatori della giustizia costituisce, invece, una grave offesa al diritto dei fedeli di poter giudizialmente rivendicare e difendere i propri diritti (cf. can. 221), ossia l'impossibilità di esercitarlo adeguatamente.

Il Vescovo, il quale vuole affidare i menzionati uffici alle persone senza il debito titolo accademico, deve chiedere alla Segnatura Apostolica la dispensa per loro. Tale dispensa può essere concessa, infatti, soltanto dalla Segnatura Apostolica, in virtù dell'art. 124, n. 2 *PB* e dell'art. 35, n. 2 *LP*. Va però notato che, dopo la promulgazione del nuovo Codice latino, alcuni studiosi ritenevano che le norme sui titoli accademici non appartenessero a leggi processuali e pertanto attribuivano al Vescovo diocesano la facoltà di dispensare. Tuttavia la prassi della Segnatura Apostolica ha interpretato le leggi sui titoli accademici per i principali uffici nei tribunali come processuali, in quanto inserite nel Libro VII del Codice, ed ha escluso la competenza del Vescovo diocesano. ¹⁸

La Segnatura Apostolica, per concedere la dispensa dal titolo accademico (cf. decreti nn. 2-5), ¹⁹ esige una richiesta scritta del Moderatore del tribunale. ²⁰ La richiesta deve essere motivata, innanzitutto in ordine allo stato di necessità in cui versa il tribunale. Il Supremo Tribunale, inoltre, richiede il *curriculum vitae* del dispensando, con particolare riferimento alla sua pre-

¹⁷ G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, cit. in nota n. 7, 57.

¹⁸ Cf. V. DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Curso derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (xvii)*, Salamanca 2007, 440 e G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, cit. in nota n. 7, 65-66.

¹⁹ Cf. *Atti della Santa Sede*.

²⁰ La dispensa dal necessario titolo accademico può essere chiesta soltanto da colui al quale spetta nominare i relativi ministri del tribunale. Essa, quindi, non può essere chiesta dal Rev. mo Vicario giudiziale senza mandato speciale; cf. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali delle Chiese particolari con speciale riferimento ai territori di missione*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 78 (1996) 307-308.

parazione canonica, alla sua esperienza forense, ai titoli accademici eventualmente conseguiti e a tutto quello che può convincere della utilità della dispensa (come ad esempio doti personali, capacità, retta dottrina sul matrimonio, ecc.).²¹ Nel caso in cui si chiedesse, invece, la proroga di dispensa, l'istanza deve contenere informazioni sulle dispense precedentemente ottenute, sulla necessità di mantenere il candidato nell'esercizio dell'attività giudiziale e sulla sua ulteriore formazione canonica ricevuta nel periodo per cui è stata concessa la dispensa che sta per scadere.²² A volte la Segnatura Apostolica richiede anche copia di alcune sentenze o *animadversiones* che il giudice o il difensore del vincolo, per i quali si chiede la proroga di dispensa, hanno steso negli ultimi anni.²³

La Segnatura Apostolica, esaminando le richieste di dispense, prende in considerazione non soltanto la persona del dispensando, ma anche le circostanze in cui si trova il concreto tribunale. Pertanto, i rescritti di dispensa emessi dal Supremo Tribunale risultano molto vari. Infatti, le dispense vengono concesse *ad annum*, *ad biennium*, *ad triennium*, *ad quinquennium* e talvolta *ad tempus indeterminatum*. Quest'ultima concessione, cioè per il periodo illimitato, nella recente prassi della Segnatura Apostolica però quasi mai avviene per il primo conferimento e raramente anche per le volte successive: abitualmente la ulteriore concessione di dispensa viene data abitualmente *in aliud quinquennium* o *in aliud triennium* o per un altro periodo limitato.

L'esercizio del ministero da parte del dispensato è posto spesso sotto la tutela di altri ministri. Di solito ciò si riferisce al difensore del vincolo che può

²¹ Con lettera, ad esempio, del 21 settembre 2012 la Segnatura Apostolica così ha scritto al Vescovo diocesano che ha chiesto la dispensa dal titolo accademico per uno dei ministri del suo tribunale: «Eum autem in finem ut instantia perpendi possit, velit Excellentia Tua mittere ad hanc Signaturam Apostolicam Rev.di N. curriculum vitae, ex quo pateat eius preparatio specifica (praesertim in iure canonico matrimoniali et processuali), experientia fori necnon idoneitas ad munus in tribunali explendum, et indicare quaenam sit necessitas eum nominandi», prot. n. 4618/1/12 SAT.

²² Per esempio, nella lettera del 29 dicembre 2012, inviata al Vescovo diocesano che ha chiesto la proroga di dispensa, si legge al riguardo: «Ad petitam prorogationem dispensationis quod attinet, eum in finem ut instantia perpendi possit, velit Eminentia Tua quam citius dare accuratas notitias, documentis suffultas, de profundiore studio iuris canonici, praesertim matrimonialis et processualis a candidato, de quo, durante quinquennio peracto (cf. H.S.T. decretum diei 19 decembris 2007 quo statuebatur: *Prorogatio dispensationis, utcumque, elapso quinquennio tantum peti poterit exhibitis accuratis notitiis de ulteriore formatione ab eo, ad munus iudicis recte explendum, durante eodem spatio temporis recepta*, prot. n. 4623/07 SAT)», prot. n. 4623/12 SAT.

²³ «So that the request for dispensation may be properly evaluated, Your Excellency is kindly asked to send the observations submitted by Deacon N, together with the decisions delivered at First and Second Instance, in the last two cases that have been judged in 2006», lettera del 4 ottobre 2007, prot. n. 1019/07 SAT.

svolgere il suo ufficio soltanto *sub ductu defensoris vinculi principalis*.²⁴ In alcuni rari casi il giudice dispensato è posto *sub ductu et vigilantia Rev.mi Vicarii iudicialis*.²⁵ Talvolta il compito del giudice con dispensa può essere limitato. La Segnatura Apostolica, difatti, aggiunge alla dispensa a volte le clausole, come quella nel decreto n. 2, *in complendo collegio, exclusis muneribus praesidis et ponentis*,²⁶ o le altre, tra cui spicca quella che permette al dispensato di svolgere il compito del ponente ma non del preside.²⁷ Va pure menzionato che la dispensa dal titolo accademico per l'ufficio di giudice attualmente viene concessa anche a laici (cf. decreto n. 4).²⁸ Invece, per gli studenti di diritto canonico, che ancora non hanno ottenuto la licenza, la Segnatura Apostolica suole concedere la dispensa per un periodo determinato, per esempio *ad triennium*, con l'intendimento (*mens*) però che entro il termine stabilito la persona dispensata consegua il titolo accademico.²⁹

Comunque sia, ogni dispensa viene concessa soltanto ad un concreto ufficio in un concreto tribunale e non vale per la stessa o un'altra mansione in un altro tribunale. Pertanto, nel caso in cui si desiderasse mutare la dispensa, anche se essa ancora non è scaduta, ci vuole un nuovo intervento della Segnatura Apostolica che, dopo aver valutato diligentemente il caso, concede o meno la grazia richiesta, ossia la mutazione della dispensa stessa (cf. decreto n. 4).³⁰

La Segnatura Apostolica talvolta nega la dispensa (cf. decreto n. 2);³¹ ciò accade quando dalla documentazione, che è in possesso del Supremo Tribunale, risulta, ad esempio, che il tribunale locale non ha bisogno di un ulteriore ministro dispensato (manca quindi una giusta e ragionevole causa) oppure quando il candidato non ha i requisiti necessari (difetta la sua preparazione in diritto canonico o l'esperienza nel settore giudiziario, ecc.). La dispensa può essere negata anche in occasione della richiesta esibita per la proroga della stessa dispensa. Infatti, può succedere che il candidato nel periodo per cui era stata concessa la dispensa precedente non abbia approfondito i suoi studi canonici, in particolare in diritto matrimoniale e processuale. Considerato però che nella prassi recentissima la Segnatura Apostolica, concedendo la dispensa, appone di solito una condizione, in forza della quale la *[p]rorogatio dispensationis, elapso termino, tantum peti poterit exhibitis accuratis notitiis de ulteriore formatione ad praefatum munus in Tribunali recte explendum ab eo durante illo temporis spatio recepta* (decreto n. 3),³² in questi casi non può stupire la negazione della proroga di dispensa.

²⁴ Cf., tra gli altri, prot. nn. 609/11 SAT, 1059/11 SAT, 2099/10 SAT.

²⁵ Cf. prot. n. 1146/98 SAT.

²⁷ Cf. prot. n. 2094/12 SAT.

²⁹ Cf. il decreto n. 2, in *Atti della Santa Sede*.

³¹ Cf. *ibid.*

²⁶ Cf. *Atti della Santa Sede*.

²⁸ Cf. *Atti della Santa Sede*.

³⁰ Cf. *Atti della Santa Sede*.

³² Cf. *ibid.* Si vedano ivi anche i decreti nn. 2 e 4.

La dispensa può essere anche revocata. Ciò avviene, come nella fattispecie di cui al decreto n. 5,³³ quando il ministro dispensato compie irregolarità nello svolgimento del suo ufficio. In tali casi, la Segnatura Apostolica, dopo aver raccolto e studiato le prove al riguardo, rilascia il decreto di revoca della dispensa. Le menzionate irregolarità si hanno se, ad esempio, un difensore del vincolo agisca a favore della nullità matrimoniale (cf. art. 56, § 5 dell'Istruzione *Dignitas connubii* [d'ora in poi: *DC*]) o un giudice confonda i capi di nullità o le altre questioni essenziali riguardanti il diritto matrimoniale o processuale, ossia dimostri in modo evidente le sue mancanze nella debita preparazione per svolgere la funzione affidatagli.

La Segnatura Apostolica, infine, preoccupata sempre della profonda e adeguata preparazione dei ministri del tribunale, nei suoi rescritti riguardanti le dispense, si rivolge molto spesso al Moderatore del tribunale³⁴ affinché *pro viribus curare velit ut parentur Tribunalis administri necessariis lege canonica qualitatibus praediti*.³⁵

6. LA DISPENSA DALLA DOPPIA DECISIONE CONFORME

L'ordinamento giuridico della Chiesa richiede nelle cause di nullità matrimoniale una duplice pronuncia conforme perché una sentenza dichiarativa possa essere resa esecutiva (cf. can. 1684, § 1). Infatti, il fedele che abbia avviato una causa di dichiarazione di nullità matrimoniale può passare a nuove nozze soltanto dopo aver ricevuto una seconda sentenza conforme di nullità. Vi sono dei casi nei quali la nullità è talmente evidente che la Chiesa ammette la possibilità di ratifica della prima sentenza per decreto, equivalente però ad una seconda sentenza (cf. can. 1682, § 2). Le eccezioni riguardano il processo documentale³⁶ e la dichiarazione di nullità presso la Segnatura Apostolica.³⁷

Le richieste di grazia, perché una sentenza affermativa diventi immediatamente esecutiva, non sono numerose; ciò si deve, a nostro avviso, da un lato all'eventualità del *processus brevior*, che rende decisamente snello il grado di appello, dall'altro al fatto che la richiesta di una gravissima causa, come il pericolo di morte,³⁸ nella prassi avviene raramente.

La Segnatura Apostolica è competente nella questione *de qua* in forza dell'art. 115, § 2 *LP*. Infatti, questo articolo tratta della dispensa dalla doppia

³³ Cf. *Atti della Santa Sede*.

³⁴ Ed anche agli altri Vescovi che abbiano interesse.

³⁵ Decreto n. 4, in *Atti della Santa Sede*. Cf. ivi anche i decreti nn 2 e 3.

³⁶ Cf. cann. 1686-1688.

³⁷ Cf. art. 118 *LP*.

³⁸ «Perpenso quod H.S.T. dispensationem a duplice decisione conformi in causis nullitatis matrimonii solummodo ex gravissima causa concedere solet; Perspecto quod vir actor, etsi graviter infirmus, non videtur versari in mortis periculo», decreto n. 6, in *Atti della Santa Sede*.

conforme nelle cause di nullità matrimoniale e richiede nel caso l'intervento del Congresso. La decisione del Congresso ovviamente avviene soltanto dopo un serio esame del caso (cf. art. 115, §§ 1-2 e 4 LP). Va notato al riguardo che l'art. 115, § 1 LP fa salvo inoltre il riferimento all'art. 107, § 3 LP, in cui si legge che *[n]ihil grave et extraordinarium agitur, nisi Summo Pontifici fuerit antea significatum*.³⁹

La Segnatura Apostolica soltanto in rarissimi casi, per motivi del tutto particolari, decide a favore della dispensa dalla doppia decisione conforme. Ed è così perché si può sempre confermare, se del caso, la sentenza affermativa con decreto di ratifica (cf. can. 1682, § 2), salve le disposizioni della legge canonica. Non vi è alcun dubbio che seguendo questa procedura si possa notevolmente abbreviare il processo e con più facilità attingere alla certezza morale (cf. can. 1608). Ciò in molti casi può permettere di raggiungere lo scopo desiderato, ossia di rendere esecutiva quanto prima possibile la sentenza affermativa emessa nel primo grado di giudizio.⁴⁰

7. LA DISPENSA DAL PRESCRITTO DEL CAN. 1614

Il can. 1614 stabilisce che la sentenza non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, sia stata resa nota alle parti. La dispensa da questo prescritto, suggerita talvolta dalla stessa Segnatura Apostolica,⁴¹ come nella fattispecie di cui al decreto n. 6,⁴² si può chiedere quando le circostanze consigliano di rendere esecutiva quanto prima possibile la seconda decisione conforme. Ciò avviene, ad esempio, nel momento in cui è stata negata la dispensa dalla doppia decisione conforme per la mancata causa gravissima, ma comunque ci sono nel caso motivi urgenti per rendere esecutivo il solo dispositivo della decisione (cf. sempre il decreto n. 6).

La dispensa in tema può essere richiesta anche in altre circostanze. Infatti, non raramente il tempo che intercorre tra la data della sentenza emessa dal tribunale e la sua notifica è abbastanza lungo, spesso oltre le previsioni della stessa legislazione canonica. A volte ci sono motivi urgenti che spingono i fedeli a chiedere la dispensa dalla norma, perché possano passare a nuove nozze, prima ancora che l'intera sentenza o l'intero decreto possano essere noti-

³⁹ Cf. al riguardo F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della «Lex propria»*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La «Lex propria» del S. T. della Segnatura Apostolica*, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 207. Nello stesso libro di P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di) si veda anche: A. VALLINI, *Dalle «Normae Speciales» alla «Lex propria»: itinerario di una riforma*, 74.

⁴⁰ Per approfondire la questione in esame si veda: G. P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, cit. in nota n. 7, 98-112.

⁴¹ Va osservato che nel caso, a differenza di altre fattispecie, non si tratta di una dispensa frequente.

⁴² Cf. *Atti della Santa Sede*.

ficati. Ciò può succedere quando è già fissata la data del matrimonio, quando tutto è pronto per celebrare le nozze, gli ospiti sono invitati, ma la seconda decisione conforme, per negligenza del tribunale, non è ancora notificata. È precisamente competenza della Segnatura Apostolica concedere nel caso la dispensa, perché la parte dispositiva della decisione sia resa subito esecutiva.

8. I LIMITI NELLA CONCESSIONE DELLE DISPENSE

L'art. 115, § 4 *LP* richiede per la concessione della dispensa, come è stato già detto, che vi sia una giusta e ragionevole causa, ma nello stesso tempo appone il limite della grazia formato da ciò che essenzialmente costituisce il processo giudiziale. Anche il Codice, al can. 86, esclude dalla possibilità della dispensa le leggi costitutive degli istituti e degli atti giuridici.

Nella prassi, invece, giungono alla Segnatura Apostolica le richieste delle dispense da ciò che riguarda gli elementi essenziali del giudizio,⁴³ come la citazione giudiziale,⁴⁴ il processo⁴⁵ e la pubblicazione degli atti.⁴⁶

La Segnatura Apostolica interpellata in merito ad un'eventuale dispensa dalla citazione giudiziale della parte convenuta in una causa di nullità matrimoniale, motivata dalla violenza della parte convenuta e dal timore di atteggiamenti violenti della medesima nei confronti sia della parte attrice che delle persone a lei vicine, ha ritenuto che tale dispensa non rientrasse nelle facoltà che essa possiede di dispensare dalle leggi processuali, per il fatto che suddetta citazione giudiziale appartiene agli elementi essenziali del giudizio.⁴⁷ La Segnatura Apostolica ha fatto però conoscere al Vicario giudiziale, a titolo esemplificativo, alcune modalità di citazione giudiziale della parte convenuta che potessero eliminare o ridurre i pericoli della stessa parte convenuta violenta. Essi sono, ad esempio, la omissione della comunicazione dell'indirizzo della parte attrice, la omissione della trasmissione del libello introduttorio della causa (cf. can. 1508, § 2), la costituzione di un curatore della parte convenuta qualora il giudice, dai documenti che sono in suo possesso, ritenga che si verifichino le condizioni previste dal diritto (cf. can. 1478 e art. 97 *DC*), la costituzione di un procuratore della parte convenuta, qualora il giudice lo ritenga necessario e ne disponga la costituzione, sempre a norma del diritto (cf. can. 1481 e art. 101, § 2 *DC*) o la richiesta alla Segnatura Apostolica della proroga di competenza, in modo che il processo di nullità matrimoniale possa essere celebrato lontano dal luogo di abitazione della parte convenuta o di entrambe le parti.

⁴³ Per approfondire l'argomento in tema si veda: G. P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, cit. in nota n. 7, 80-98 e 112-115.

⁴⁴ Cf. prot. n. 42368/09 VT.

⁴⁵ Cf. prot. n. 22343/90 VT.

⁴⁶ Cf. prot. n. 17322/85 VT.

⁴⁷ Cf. il voto di un perito che è stato allegato alla lettera del 15 aprile 2009 inviata al Rev.mo Vicario giudiziale N., prot. n. 42368/09 VT.

In modo simile ha agito la Segnatura Apostolica in un caso che riguardava la richiesta della dispensa dalla pubblicazione degli atti, in cui si trattava anche della parte convenuta violenta e dichiaratamente pronta a non osservare il segreto sugli atti consultati. Infatti, il Supremo Tribunale ha risposto al competente Vicario giudiziale tramite il voto del perito che l'integra pubblicazione degli atti non può essere oggetto di dispensa perché appartiene agli elementi essenziali del giudizio, indicandogli in pari tempo due rimedi che possono essere presi in considerazione nel caso.⁴⁸

Infine, le richieste che riguardano la dispensa dal processo si riferiscono di solito ad un matrimonio celebrato tra due ortodossi, già oggetto di una decisione presa nell'ambito di una Chiesa ortodossa. Infatti, tale richiesta viene a volte presentata nel momento in cui uno dei coniugi ortodossi vuole che sia riconosciuto il suo stato libero per poter sposare un fedele della Chiesa cattolica. Si tratta quindi della questione del riconoscimento nell'ordinamento canonico di sentenze giudiziali date in ordinamenti giuridici diversi. La Segnatura Apostolica non concede in questi casi la dispensa, ma – come fa notare la dottrina – non la esclude in via di principio.⁴⁹ Il Supremo Tribunale, come rimedio, propone in questi casi la proroga di competenza⁵⁰ o rimanda al can. 1679.⁵¹

9. CONCLUSIONI

La particolarità della facoltà di dispensare di cui gode la Segnatura Apostolica sta precisamente nel fatto che essa può dispensare dalle leggi processuali. Le dispense appartengono alle grazie, che si possono concedere per il bene dei fedeli, ma le dispense dalle leggi processuali appartengono, ancora più precisamente, allo stesso compito assegnato alla Segnatura Apostolica in ordine all'amministrazione della giustizia.

Dopo aver cercato di presentare, per sommi capi, alcune questioni riguardanti le dispense dalle leggi processuali, in conclusione va rilevato che proprio la corretta amministrazione della giustizia si realizza non soltanto attraverso la promozione dell'osservanza delle leggi processuali, ma anche tramite la dispensa da esse. Infatti, la dispensa da una legge processuale è talvolta in grado nel caso concreto di favorire la corretta amministrazione della giustizia. «Non deve avvenire che ciò che secondo la volontà del legislatore ha da essere un aiuto e una garanzia per la scoperta della verità, ne divenga invece un impedimento».⁵²

PAWEŁ MALECHA

⁴⁸ Cf. prot. n. 17322/85 VT. Si veda anche: G. P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, cit. in nota n. 7, 112-115.

⁴⁹ Cf. *ibid.*, 96-97 e prot. n. 39513/07 VT.

⁵⁰ Cf. P. MALECHA, *Commissioni pontificie...*, cit. in nota n. 1, 225-227.

⁵¹ Cf. prot. n. 22343/90 VT.

⁵² Pio XII, Allocuzione alla Rota Romana del 1° ottobre 1942, n. 3, in AAS 34 (1942) 341.